



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di CATANZARO
Segreteria Generale del Procuratore

Prot.n. *8094*

Catanzaro, li *5 - 10 - 2021*

Prime disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari

Il Procuratore Generale

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»,

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»,

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»,

Visto il decreto-legge 11 settembre 2021, n.122 recane «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale*»

LETTO l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 «*Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC*»

LETTA e qui richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n.7480 del 17 settembre u.s.,

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l'art.1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9-quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) prevedendosi che

«1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ..., al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ..., ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del



territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.....

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.....”,

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226 pubblicata in pari data, ove, per quanto qui di interesse, con l'art.2 (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quinquies, è inserito l'art. 9-sexies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli Uffici giudiziari*) prevedendosi che

***Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
parte dei magistrati negli uffici giudiziari***

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e' trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

*5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la **magistratura ordinaria** nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di*

delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.».

Ritenuta la necessità di individuare in via provvisoria ed urgente, in attesa dell'adozione delle previste Linee Guida governative che definiscano modalità organizzative omogenee, le iniziali misure organizzative per dare attuazione alle disposizioni sopra riportate al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **fatte salve** le altre e diverse misure informative e preventive già adottate al riguardo dai Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto **e le successive, eventualmente integrative, misure organizzative ritenute necessarie a seguito di adozione di Linee Guida Governative**

dispone

il personale di magistratura ordinaria del Distretto Giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro è invitato a munirsi entro la data del 15 ottobre p.v. della certificazione verde COVID-1, ovvero di certificazione sanitaria equipollente, ovvero di idonea certificazione sanitaria di esenzione, anche, se del caso, effettuando il tampone periodico negli intervalli temporali indicati nella normativa di riferimento, al fine di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa (c.d. *Green Pass* o certificazione equipollente); certificazione che dovrà essere posseduta al momento dell'accesso ed esibita in caso di verifica.

dispone

altresi

CON DELEGA

“ex art. 2, comma 5, cit. le competenze circa **le verifiche e le modalità** delle stesse per i magistrati ordinari **sono delegate** dallo scrivente Procuratore Generale, nel più puntuale rispetto della loro autonomia gestionale ed organizzativa, ai **Capi degli Uffici Giudiziari del Distretto**, anche e soprattutto nella loro qualità di datori di lavoro ex D.Lgs. 81/2008, anche ed in ragione di una più agevole e

adeguata organizzazione del nuovo servizio, tenuto, altresì, conto della particolare collocazione geografica degli stessi Uffici Giudiziari nel Distretto, invitandoli, per le stesse ragioni di adeguatezza, omogeneità ed armonia organizzativa, laddove condivisa, all'adozione congiunta di omogenei protocolli operativi (ad es., tra Uffici di Procura e di Tribunale dello stesso circondario, sovente insistenti nei medesimi palazzi di giustizia) circa le modalità (misure) organizzative per regolamentare l'accesso al luogo di lavoro e la organizzazione delle verifiche, con decorrenza dal 15 ottobre p.v. e sino al 31 dicembre 2021.

Mi permetto di segnalare, esclusivamente per motivi di opportuna conoscenza e condivisione delle prime modalità operative adottate dallo scrivente nel proprio Ufficio, fatta salva la più completa autonomia dei Capi degli uffici Giudiziari come sopra delegati, le seguenti scansioni normative ed operative:

Modalità di accesso al luogo di lavoro

1. (art.2, comma1) al personale di magistratura ordinaria ai fini dell'accesso presso il luogo dove svolge attività lavorativa è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all'art.9, comma 2 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
2. (art.2, comma 2) l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1, ovvero di certificazione equipollente, ovvero di certificazione sanitaria di esenzione, è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati,
3. (art.2, comma 3, comma 6 e 7) l'accesso da parte del personale di cui all'art. 2, comma1, agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1, integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lvo. 109/2006. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'art. 9-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'art. 9-quinquies.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche

Le verifiche verranno effettuate, allo stato ed in attesa di ulteriori linee guida, in conformità a quanto disposto nell'art.1 comma 5 del decreto in argomento che

rinvia alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 e specificate nell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, attuativo del sopra indicato decreto-legge.

La verifica delle certificazioni potrà, pertanto, essere realizzata, allo stato, e sino alle emanande modalità operative Presidenziali e/o Ministeriali (c.d. Linee Guida), mediante l'utilizzo dell'App "Verifica COVID-19" installata su un dispositivo mobile, ovvero altre e/o diverse modalità ritenute congrue e idonee dai Capi degli Uffici Giudiziari delegati.

Detta applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Nello specifico, quindi, ritenuto opportuno effettuare le verifiche su un congruo campione di personale, i Capi degli uffici Giudiziari delegati cureranno che:

- le certificazioni dovranno esser esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di lavoro, al/ai soggetto/i incaricato/i dell'accertamento nei giorni che verranno specificati nel redigendo calendario articolato in modo da garantire la verifica su un campione particolarmente rappresentativo di personale e con tempistiche appropriate,
- la certificazione potrà esser esibita sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata dal QRcode,
- tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato) comunicando la VALIDITA' o la NON VALIDITA' del certificato,

Soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione

Ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi da parte del personale di cui all'art. 2, comma 1, i Capi degli Uffici Giudiziari delegati dovrebbero indicare i corrispondenti incaricati delle suddette attività, anche attraverso scelte protocollari congiunte, con separato atto formale, potendosi prevedere, secondo lo spirito della Novella, al fine di garantire prioritariamente controlli e verifiche al momento dell'accesso agli Uffici giudiziari, dunque per i controlli e le verifiche in sede di primo accesso ai varchi dei Palazzi di Giustizia, oltre che personale amministrativo interno degli stessi Uffici giudiziari, anche i Responsabili delle Società di Vigilanza Privata, addetti alla vigilanza dei Palazzi di Giustizia e/o delle Aule giudiziarie se allocate al di fuori dei Palazzi di Giustizia, e i responsabili dei Presidi dei Carabinieri- Nuclei Tribunali - sede.

Esercizio del potere disciplinare

L'esercizio del potere disciplinare verrà garantito attraverso la più celere comunicazione (senza ritardo) della violazione al titolare dell'azione disciplinare (Art. 2, commi 3 e 4).

Soggetti esenti

Il presente provvedimento non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica in conformità ai criteri definiti dal Ministero della salute.

Efficacia del presente provvedimento

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 facendo salvo ogni integrazione e/o modifica che i Capi degli uffici Giudiziari delegati ritenessero necessarie o anche solamente opportune a seguito della diramazione di linee guida e circolari ovvero l'individuazione di diverse modalità di verifica che consentano, a regime, di velocizzare le operazioni.

dispone

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale:

- a S.E. il Presidente della Corte di Appello – sede –
- ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro
- ai Sigg. Procuratori della Repubblica del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro;
- ai Sigg. Magistrati del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, per il tramite dei rispettivi Dirigenti Giudiziari, per opportuna informazione,

nonchè, per opportuna conoscenza:

1. ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto
2. al Consiglio Superiore della Magistratura
3. al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
4. ai Presidi Carabinieri – Nuclei Tribunali – a mezzo dei rispettivi Capi degli uffici Giudiziari del Distretto;
5. ai Responsabili degli Istituti di Vigilanza privata delegati alla vigilanza dei Palazzi di Giustizia e/o aule giudiziarie esterne a mezzo dei rispettivi Capi degli uffici Giudiziari del Distretto.

dispongo, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell'Ufficio nella sezione dedicata e nelle news.

il Procuratore Generale f.f.
Beniamino Calabrese

